CAMERA DEI DEPUTATI N. 2851

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 10 dicembre 1965 *(Stampato n. 1155)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(LAMI STARNUTI)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(MATTARELLA)

—

Approvvigionamento di sale all'industria

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 dicembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Vendita di sali all'industria)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere all'industria, con l'osservanza di particolari cautele da essa stabilite, i sali in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i sali non rimangano co-

munque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nell'alimentazione umana.

Il prezzo di vendita dei sali all'industria è stabilito con decreto del Ministro delle finanze, su proposta del Consiglio di amministrazione dei Monopoli.

ART. 2.

(*Importazione di sali per l'industria*)

È consentito all'industria, previo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato, di introdurre nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio i vari tipi di cloruro di sodio occorrenti alle proprie lavorazioni, in esenzione da imposta, sempre quando attraverso i processi industriali i detti sali non rimangono comunque incorporati in prodotti atti ad essere impiegati nella alimentazione umana.

L'importazione di sali (cloruro di sodio) dall'estero, oltre il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dei Monopoli di Stato che può prescrivere, a tutela della relativa imposta sul sale, l'osservanza di particolari cautele, vincoli o formalità, è subordinata, nel caso che sia in vigore un divieto d'importazione, alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 3.

(*Agevolazioni per alcune industrie alimentari*)

I prodotti delle industrie della salagione dei pesci, delle budella, del presame o caglio e dei formaggi, sia fabbricati in territorio soggetto a monopolio che importati, sono assoggettati all'imposta sui sali in vigore, in relazione al loro contenuto di cloruro sodico.

Alle industrie della salagione dei pesci, delle budella e dei formaggi è concessa la esenzione d'imposta sulla quota parte dei sali che rimane inutilizzata nel processo produttivo.

La quota parte dei sali che beneficia dell'esenzione di cui al precedente comma viene forfetariamente determinata nella seguente misura del sale prelevato:

novanta per cento per l'industria della salagione dei pesci e delle budella e trenta per cento per l'industria della salagione dei formaggi.

All'industria della salagione del presame o caglio, che adopera sale raffinato, è concesso l'abbuono della differenza d'imposta tra il sale raffinato e quello comune.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, vengono stabilite le modalità e cautele per l'attuazione di quanto previsto nei precedenti commi nonché i prezzi complessivi di vendita dei sali alle industrie innanzi menzionate, tenuto conto dell'esenzione contemplata nel presente articolo.

ART. 4.

(*Fabbricazione e vendita di tipi speciali di sale alimentare*)

L'Amministrazione dei Monopoli può consentire con l'osservanza di particolari cautele, la fabbricazione e la vendita di tipi speciali di sale alimentare a condizione o che vengano adoperati sali di produzione del Monopolio acquistati al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico ovvero che venga pagata la quota fiscale corrispondente al tipo similare di sale in vendita in Italia. L'assimilazione è stabilita dall'Amministrazione dei Monopoli sentito il proprio Consiglio.

ART. 5.

(*Vendita ed introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio di sali denaturati o di prodotti contenenti sale*)

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzata a vendere, in esenzione da imposta, i sali denaturati in modo da renderli inadatti all'alimentazione umana. Il prezzo di vendita viene determinato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 1.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei sali denaturati con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli a renderli inadatti all'alimentazione umana.

È consentita l'introduzione nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, in esenzione da imposta, dei prodotti contenenti cloruro sodico purché inadatti all'alimentazione umana o resi tali mediante denaturazione con sostanze ritenute idonee dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato.

Qualora per i prodotti di cui ai commi secondo e terzo sia in vigore un divieto di importazione, l'introduzione dei prodotti medesimi dall'estero è subordinata alla concessione della relativa autorizzazione da richiedere al Ministero del commercio con l'estero.

ART. 6.

(*Disposizioni finali*)

Le disposizioni della presente legge sono stabilite in deroga alle norme della legge 17 luglio 1942, n. 907, modificata con legge 11 luglio 1952, n. 1641.

Il diritto di monopolio, previsto nella legge 17 luglio 1942, n. 907, è sostituito, quando dovuto, dalla quota fiscale di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085.

È abrogata la legge 17 dicembre 1957, n. 1249 e qualsiasi altra disposizione contraria alla presente legge.

ART. 7.

(*Disposizioni transitorie*)

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge si dovrà provvedere alla determinazione dei prezzi di vendita dei sali con le modalità previste negli articoli precedenti, rimanendo in vigore, nel frattempo, i prezzi di tariffa attuali.